



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

Gruppo Consiliare

Movimento 5 Stelle

IS N. 1168

Firenze, 20 marzo 2023

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

21 MAR. 2023

N. 3569 / 2. 17.1

Al Presidente

del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

SEDE

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta
ai sensi dell'art. 174 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale**

OGGETTO: In merito alla bonifica delle aree Green Park successivamente alla sentenza del TAR n. 270 del 13 marzo 2023

Visto come:

Il TAR Toscana ha, con sentenza (TAR Toscana Sez. II n. 270 del 13 marzo 2023), sollevato la società Asso Costruzioni dall'onere relativo alla rimozione del materiale usato per riempire l'area del cantiere del Green Park. Secondo l'interpretazione della Corte¹, l'azienda non era tenuta a conoscere la reale composizione del materiale dalla stessa impiegato in maniera legittima².

Il materiale, infatti, era formalmente accompagnato da certificati che ne attestavano la conformità ai requisiti di legge, e come tale era acquisito dalla società; il problema consiste nella contaminazione all'origine, operata dal produttore, ed alla non corrispondenza dei certificati alla realtà. Per questo motivo, le ordinanze sindacali del Comune di Pontedera (PI)³, nonché gli atti presupposti venivano annullati, al pari del loro contenuto.

Valutato come:

¹ Sollecitata da ricorso numero di registro generale 1037 del 2022, proposto da Asso Costruzioni S.r.l., contro il Comune di Pontedera e da ricorso numero di registro generale 1295 del 2022, proposto da Green Park S.r.l. contro il Comune di Pontedera -

<https://lexambiente.it/materie/rifiuti/83-giurisprudenza-amministrativa-tar83:16791-rifiuti-sulla-necessita%C3%A0-dell%E2%80%99elemento-soggettivo-in-caso-di-responsabilit%C3%A0-per-sversamento-di-rifiuti-2.html>

² <https://www.iltirreno.it/pontedera/cronaca/2023/03/21/news:keu-lo-smaltimento-non-spetta-ai-privati-1.100265753>

³ Ordinanze sindacali del Comune di Pontedera (PI), n. 44 del 22.7.2022, e n. 51 del 12.8.2022, nonché gli atti presupposti



Del problema si era accorta incidentalmente, nell'ambito delle normali campagne di controllo, ARPAT (Pisa), nel febbraio del 2017; effettuando verifiche su alcuni dei materiali destinati all'innalzamento definitivo delle quote del preesistente piano campagna, ci si era accorti della presenza di sostanze inquinanti. Quindi, come da sentenza, "il Comune di Pontedera, già nel 2017, aveva avviato il procedimento di bonifica relativamente a tutta l'area di cantiere, che si era sviluppato con l'elaborazione, da parte della Green Park, del Piano di caratterizzazione e poi del Progetto di messa in sicurezza d'emergenza (MISE), con i quali si confermava che, non solo le terre e le rocce da scavo fornite dalla ditta appaltatrice Varia Costruzioni S.r.l. ponevano problemi di carattere ambientale, ma anche i materiali impiegati dalla Asso Costruzioni per l'esecuzione della pista di cantiere costituivano una grave fonte di contaminazione".

Visto che:

secondo il TAR quello che era da escludersi era - solamente - la responsabilità⁴ dei soggetti chiamati in causa⁵; la sentenza nulla cambia circa la gravità della situazione ambientale, la presenza di illeciti all'origine, e la necessità di intervenire, adesso, per salvaguardare l'ambiente;

⁴ Asso, al pari degli altri soggetti proprietari, ha "riposto un legittimo affidamento sulla veridicità e sull'esattezza delle certificazioni; ipotizzare come doveroso qualsiasi ulteriore onere di verifica travalicherebbe l'ordinaria diligenza richiesta nella fattispecie alla società ricorrente, la quale ha utilizzato un prodotto, fino a prova contraria, lecito e liberamente circolante sul mercato, senza poter immaginare che lo stesso costituisse in realtà un rifiuto in quanto non rispondente a determinati parametri chimici e normativi". Quindi "non sembra che alla Asso Costruzioni possa essere mosso alcun rimprovero circa l'utilizzo del Keu in questione, il quale, si è detto, proveniva dall'impianto di trattamento e riciclaggio della società Lerose, come accertato dal CTU nell'ATP civile sulla base dei documenti di trasporto. Tale materiale, si legge nella medesima CTU "risulta essere stato certificato in partenza compatibile con la qualità dei test di cessione richiesti da parte attrice (Green Park) per tutti i materiali in ingresso in cantiere, le analisi delle prove effettuate da ARPAT sul materiale in situ hanno però dato risultati completamente diversi e totalmente non compatibili con la sua permanenza in un'area a destinazione residenziale" (pag. 24). La ricorrente ha anche depositato in giudizio il "certificato di marcatura CE" del materiale, attestante l'idoneità all'impiego dello stesso e le relative prove di laboratorio (doc. 44). Solo in seguito alle indagini dell'ARPAT il Keu è risultato, per motivi allo stato ignoti, non corrispondente allo standard di produzione".

⁵ L'art. 192 del d. lgs. 152/2006 presuppone una responsabilità "quantomeno a titolo di colpa sia per l'autore della condotta di deposito e abbandono di rifiuti, sia per il proprietario del terreno. Il comma 3 di tale articolo infatti dispone che "...chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa...". Peraltro, il fatto che il terzo comma dell'art. 192 richieda espressamente che la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa solo con riferimento al proprietario o al titolare di diritti reali, non significa che per gli altri responsabili l'elemento soggettivo non sia richiesto, ma solo che per il proprietario che non ha commesso materialmente l'illecito, il nesso di responsabilità può essere di tipo meramente psicologico. Piuttosto, l'art. 192 presuppone che chi deposita o sparga rifiuti sul suolo violando il relativo divieto, come normalmente accade nella maggioranza dei casi, sia consapevole dell'illiceità dell'azione commessa, e in particolare della natura di rifiuto della sostanza o dell'oggetto depositato o sparso.



Visto come:

Resta quindi la pericolosità del keu interrato e della sua “qualificabilità come rifiuti (ai sensi dell’art. 183, 1° comma, lett. a, del d.lgs. n. 152 del 2006) dei materiali in oggetto, trattandosi peraltro di un presupposto che non è stato mai oggetto di obiezioni nel corso dell’istruttoria. In effetti, tali “aggregati riciclati industriali”, provenendo da un impianto di trattamento rifiuti, sono stati reimmessi sul mercato come prodotti riciclati solo perché dotati di certificazioni d’idoneità all’uso previsto (costituito dalla realizzazione di un rilevato) apparentemente valide, dovendo altrimenti, gli stessi, essere conferiti in discarica. Per giunta, tali rifiuti sono stati sparsi sul suolo per realizzare un’opera del tutto temporanea e destinata alla rimozione e sono perciò facilmente separabili dal suolo”.

Considerato che:

la questione adesso è il finanziamento, e la conseguente rimozione, delle sostanze tossiche che, giacendo nel terreno, contribuiscono ad un permanente e continuo inquinamento che, prima ancor che reato ambientale, costituisce un danno irreversibile e esponenziale sulle matrici ambientali e sulla salute delle persone.

Visto come:

L’individuazione del livello di contaminazione del sito tale da rendere necessaria la bonifica è frutto di un complesso sistema di calcoli⁶. Nella situazione del Keu, è certamente necessaria la bonifica celere dei terreni inquinati, non potendo attendere l’accertamento definitivo delle responsabilità. Se è vero che il Keu è risultato, “per motivi allo stato ignoti”, non corrispondente allo standard di produzione⁷, il rischio, data la relativa freschezza della contaminazione, di compromissione delle matrici, complice la pioggia e le falde, non può che peggiorare.

⁶ Previsto dal D.Lgs. 152/06, che fa riferimento alle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) in relazione alle matrici ambientali, per come stabilite nell’Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06. Superate le CSR (concentrazioni soglia di rischio), occorrono la messa in sicurezza e la bonifica.

⁷ *Keu, lo smaltimento non è a carico dei privati*. Il Tirreno Cronaca Pisa-Pontedera, 21 marzo 2023



Visto come:

le procedure operative e amministrative ordinarie e semplificate per la bonifica dei siti contaminati possono prevedere l'intervento della Regione.⁸

Valutato che:

nell'attesa di una verifica volta ad accertare la responsabilità, anche omissiva, dei soggetti coinvolti nella produzione e nelle false certificazioni, è opportuno intervenire al fine di bonificare le aree inquinate.

Tutto ciò premesso e considerato:

Interroga la Giunta Regionale per sapere:

In che modo pensa di attivarsi nella direzione di una bonifica celere delle aree inquinate dal Keu, e come pensa di tutelarsi per il recupero dei costi sostenuti nei confronti dei soggetti responsabili della vicenda, anche attraverso misure di messa in sicurezza dei patrimoni di tali soggetti, in modo da garantire la copertura risarcitoria.

La Consigliera Regionale

⁸ Disciplinate rispettivamente dall'articolo 242, 242 bis e 249 del decreto legislativo, affidandone la titolarità procedimentale alla Regione. Se il procedimento di bonifica può essere intrapreso dal responsabile dell'inquinamento (art. 242), dagli interessati non responsabili (proprietario incolpevole o il gestore del sito, art. 245) e dalle PP.AA. (art. 250), è chiaro come, in situazione di urgenza, laddove il responsabile della contaminazione o il proprietario dell'area siano indisponibili, la normativa prevede, in via principale, l'esecuzione "d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissati dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio".